

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE ASPETTI OPERATIVI PROPEDEUTICI ALLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

di Giovanni Mocci

Una Società di capitale partecipata da Ente pubblico territoriale intende proporre la distribuzione delle Riserve.

In proposito, può dunque risultare utile esaminare taluni aspetti operativi da impiegare come supporto alla formulazione deliberativa.

Innanzitutto, in relazione allo stock di riserve disponibili, la Società può fare riferimento alla situazione del Patrimonio Netto alla data più prossima a quella della delibera.

Nel caso di delibera da assumere nel quarto trimestre dell'anno, tale data può essere quella del 30/9/2016.

Nell'esemplificazione proposta, laddove la proposta deliberativa sia prevista nel quarto trimestre 2016, la situazione patrimoniale al 30/9/2016 è quella derivante dal Bilancio 2015 depositato presso il Registro delle imprese integrata con la deliberazione di accantonamento a Riserva di cui al verbale di approvazione del Bilancio stesso.

Si può dunque ipotizzare che, alla citata data del 30/9, lo "stock" patrimoniale sia il seguente

28/0005/0005 - CAPITALE SO				
28/0020/0005 - RISERVA LEG				

Per inciso, il capitale sociale è partecipato per il 75.10% da Ente pubblico territoriale e per il complemento da società di capitali.

Di seguito alcuni aspetti operativi di cui è utile tenere presente in sede di attuazione della procedura deliberativa della Società.

Limitazioni alla distribuzione di utili

In linea generale, dal punto di vista formale, a stretto rigore, non vi sono limitazioni alla distribuzione di utili, posto che:

- gli utili rilevati in bilancio sono stati realmente conseguiti (Cfr. l'art.2433 del c.c) e non si sono registrate perdite che hanno intaccato il capitale (Cfr. l'art. 2433 del c.c.);
- non vi sono costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale di cui deve essere ultimato l'ammortamento (in tale evenienza si possono distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati, Cfr. l'art. 2426, c., 1, n. 5, del c.c.);
- non vi sono azioni di categoria differenziata con diritto a particolari privilegi nella distribuzione degli utili (Cfr. l'art.2348, 2351 e 2353 del c.c.)
- il fatto che la Riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (nel caso di specie l'incidenza è del 15%) non preclude la distribuzione delle Riserve straordinarie formatesi con utili di esercizi precedenti, giacché vincoli sono invece stabiliti in relazione all'utile dell'esercizio (obbligo di accantonamento di una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili netti annuali sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, cfr. l'art. 2430 del c.c.)

- il capitale sociale di Euro 1.549.500,00 è costituito per Euro 516.586,00 di Riserve di utili (aumento gratuito di capitale) la cui assegnazione ai Soci può essere effettuata solo attuando la procedura di riduzione volontaria del capitale ex art.2445 del c.c..

Per quanto concerne gli aspetti operativi della delibera, va tenuto in primo luogo conto che alcune componenti del Patrimonio Netto sono soggette a particolari vincoli e condizioni che possono portare riverberi negativi anche in termini di penalizzazione fiscale.

1. Sul piano civilistico, come noto, la Riserva legale di cui al conto "28/0020/0005 - RISERVA LEGALE" per Euro 232.528,89 di cui all'art.2430 del c.c. è una Riserva indisponibile, che può essere utilizzata (indipendentemente dalla entità raggiunta) solo per la copertura perdite, dopo avere preventivamente utilizzato tutte le altre riserve - disponibili e indisponibili. Nel caso la riserva legale ecceda il 20% del capitale sociale, diventa una riserva disponibile per la parte eccedente (in questo senso è la Circolare n.26/E del 16 giugno 2004 dell'Agenzia delle Entrate);

2. Dal punto di vista fiscale, la Riserva di cui al conto "28/0035/0015 - RISERVA ART.13 C.6 DLGS 124/93", per Euro 6.218,83¹, e quella di cui al conto "28/0035/0013 - RIS. CONTRIBUTO IN C/CAPITALE", per Euro 155.588,03, sono riserve in sospensione di imposta indicate nel rigo RS139 del modello UNICO SC, il cui svincolo che si determinerebbe per effetto della loro delibera di distribuzione comporterebbe la cessazione del regime di sospensione, con l'insorgenza di materia tassata in capo al soggetto che le utilizza per fini diversi dal ripianamento delle perdite

¹ Il testo dell'art. 13, c. 6, del D.Lgs. n. 124/1994, prima della soppressione disposta dall'art. 3, lett. c, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, prevedeva la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di "un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio". Successivamente è stato stabilito un nuovo assetto normativo per la disposizione relativa all'abbattimento di reddito correlato al TFR devoluto alla previdenza, senza che si renda necessaria la creazione di apposita Riserva per fruire della misura di favore per le imprese.

In base all'art.10 D. Lgs. n.252/2005 , è "deducibile dal reddito d'impresa un importo pari al 4% del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari, nonché destinato all'INPS (Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto). Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.

3. Le Riserve disponibili per la distribuzione senza vincoli di tipo civilistico e senza riverberi di tipo fiscale sono quelle di cui al conto "28/0035/0005 - RISERVA STRAORDINARIA", per Euro 1.044.578,30, alimentata via via nel tempo mediante l'accantonamento degli utili dell'esercizio eccedenti l'accantonamento alla Riserva legale nel limite disposto dall'art.2430 del c.c.

Ancora sul piano fiscale, è utile osservare che la messa in distribuzione delle Riserve di utili non determina in capo al soggetto deliberante obblighi di sostituzione di imposta.

A tale proposito non assume rilievo la circostanza che la Società è controllata da Ente pubblico territoriale (come visto, nella misura del 75,10%) e per il complemento del 24,90% da Società di capitali.

Infatti, da una parte i dividendi percepiti da società di capitali, in base all'art.89, comma 2, del DPR 917/86, non concorrono alla base imponibile nella misura del 95% della somma, sono disciplinati dal comma incassata e il soggetto erogante non ha obbligo di ritenuta.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile ai dividendi erogati a beneficio di Soci Enti territoriali, l'Amministrazione finanziaria, dopo un attento esame della disciplina prevista dall'art.27 del DPR 600/73 ha concluso per la non applicabilità della ritenuta sugli utili distribuiti a detti Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), comunità montane ovvero consorzi tra enti locali (Cfr. le Risoluzioni n.117/E del 12/7/2001 e n.113/E del 6 luglio 2001).

In tale evenienza, per altro, permane in capo ai beneficiari l'esclusione dall'imposta sui redditi (Cfr. l'art.74, comma 1, del DPR 917/86) sicché questi non saranno tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Il soggetto erogante tuttavia dovrà rilasciare il CUPE (certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti) ai Soci, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'erogazione dei dividendi. Rimane poi l'obbligo della predisposizione del Mod 770 ordinario.

4. Sul piano contabile, resta inteso che la società distributrice dovrà per prima cosa, alla data dell'assemblea, iscriverne il debito verso i Soci per i dividendi dovuti e stornare la riserva di utili accantonata nel tempo, quindi effettuare il pagamento delle somme dovute alla data deliberata dall'Assemblea.

Proprio in relazione a detta manifestazione finanziaria, è opportuno evidenziare che la distribuzione delle Riserve deve essere vagliata dagli Amministratori alla luce della situazione finanziaria della Società, tenendo conto degli oneri finanziari che la società deve sostenere in ipotesi di distribuzione, soprattutto laddove la distribuzione delle Riserve intervenga in un contesto in cui la Società è costretta a ricorrere all'indebitamento per procedere alla distribuzione.

In concreto, gli Amministratori possono predisporre specifiche analisi e proiezioni finanziarie che rappresentino gli effetti sull'indebitamento finanziario netto previsti dal "cash out" derivante dall'attuazione della delibera, nell'esercizio in corso alla data del pagamento degli utili e nelle gestioni successive, individuando le fonti di approvvigionamento per far fronte all'impegno finanziario (ad es. incremento dell'esposizione bancaria, attivazione del conto anticipazione fatture, rinegoziazione del ciclo passivo fornitori, etc.)

Il collegio sindacale, dal suo canto dovrà vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (Cfr. 2391-2409 del c.c.) e di tale intervento è dato conto in sede di delibera assembleare.

5. Stante quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria (Risoluzione n.174 del 22.11.2000²), anche distribuzione di utili è soggetta all'obbligo della registrazione e sconta l'imposta-di-registro in misura fissa di Euro 200,00 ai sensi dell'articolo 4, lett.d), n.1) della tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131 del 1986.

n considerazione di quanto sopra, si ritiene che le delibere di approvazione del bilancio del 2004, ove recanti la distribuzione dell'utile, debbano essere depositate

² In concreto si trattava di esaminare se la distribuzione dell'utile rientrasse o no tra quegli "atti propri delle Società" aventi per oggetto l'assegnazione ai soci utili in denaro previsti dall'art.4, lett. d, della Tariffa parte I annessa al DPR 131/86, atti che in base al cennato art.4 sono soggetti a registrazione obbligatoria con assolvimento dell'imposta nella misura fissa.

L'incertezza in merito alla questione (oltre che dalla prassi generalmente invalsa nell'ambito del diritto societario) era stata sollevata dalla Direzione Regionale delle Entrate che aveva interpellato il ministero delle Finanze e che riteneva che l'assegnazione dell'utile dovesse afferire non alla gestione ordinaria della Società, ma alla fase di liquidazione finale della Società stessa, qualora utili residuino, oppure al diverso caso di assegnazione di riserve disponibili, presenti in bilancio, costituite con accantonamento di utili di esercizi pregressi

L'Amministrazione centrale aveva invece espresso diverso avviso, ritenendo che la delibera di approvazione del bilancio portante la distribuzione dell'utile fosse soggetta ad obbligo di registrazione a termine fisso con assolvimento dell'imposta fissa. D'altra parte, dello stesso parere era stata la Cancelleria del Tribunale di Milano (cfr. la Comunicazione 06-05-1987), ad avviso del quale "nel solo caso in cui insieme all'approvazione del bilancio sia stata deliberata una distribuzione di utili, è tenuta ad osservare scrupolosamente il disposto dell'art. 4, lett. d, della tariffa, parte prima, del DPR 26-4-1986, n. 131.

all'Ufficio del registro entro il, vale a dire entro venti giorni dalla data dell'atto (tassa

fissa Euro 168,00).

La procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è la seguente:

- stampare sul libro dei verbali di assemblea il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
- predisporre due copie del verbale succitato su fogli uso bollo, firmate in originale ed apporre, su ogni copia, una marca da bollo di € 16 ogni quattro facciate o 100 righe.
- eseguire, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00 utilizzando il modello F23 ed indicandovi il codice "109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce" e la causale "RP".
- presentare, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera (termine di cui all'art. 13, c. 1, del DR 131/86), all'Agenzia delle entrate le copie del verbale di assemblea di cui e la ricevuta del versamento effettuato al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Dal punto di vista societario, l'iniziativa assunta in sede di CdA viene validata in sede assembleare conformemente alle disposizioni statutarie che attribuiscono ai Soci il potere deliberativo in materia di distribuzione degli utili (art.2364 del c.c.)

La proposta deliberativa espressa dal CdA può seguire il seguente schema:

“La delibera che Vi proponiamo di assumere si inquadra in un’ottica di rivisitazione della struttura finanziaria della Vostra Società

In un periodo storico quale quello attuale, caratterizzato da bassi tassi di interesse e da un’aspettativa che tali condizioni possano perdurare almeno a medio termine se non a lungo termine, il Vostro Consiglio ritiene che possa essere utilmente perseguito un aumento della leva finanziaria riposizionando la proporzione tra capitale proprio e mezzi di terzi, tenuto conto altresì degli impegni finanziari derivanti dalla gestione e sviluppo del Sistema Informativo e dei servizi di telefonia fissa e mobile del Comune.

Consapevoli comunque che la riduzione del patrimonio netto possa comportare, in una situazione come l’attuale, qualche difficoltà nella gestione dei flussi di cassa,

come rappresentato nei rendiconti allegati, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto e ottenuto dall'Azionista di maggioranza l'impegno a favorire l'apertura di una linea di credito bancario tramite l'anticipazione dei crediti commerciali.

Più in dettaglio, la situazione del capitale e delle riserve di patrimonio netto della Società alla data del 30/9/2016 è la seguente:

	SITUAZIONE AL 31/12/2015	ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 9 MAGGIO 2016	SITUAZIONE AL 30/9/2016
28/0005/0005 - CAPITALE SOCIALE -	1.549.500,00		1.549.500,00
28/0020/0005 - RISERVA LEGALE	224.573,89	7.955,00	232.528,89
28/0035/0005 - RISERVA STRAORDINARIA	893.436,18	151.142,12	1.044.578,30
28/0035/0015 - RISERVA ART.13 C.6 DLGS 124/93	6.218,83		6.218,83
28/0035/0013 - RIS. CONTRIBUTO IN C/CAPITALE	155.588,03		155.588,03
	2.829.316,93	159.097,12	2.988.414,05

Signori Azionisti,

per quanto esposto Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti di alfa S.p.A., preso atto del Patrimonio Netto alla data del 30/9/2016, dal quale emergono riserve e utili portati a nuovo per un ammontare di Euro 1.044.578,30 delibera:

1) di prelevare per il pagamento del dividendo straordinario dalla Riserva straordinaria per Euro 800.000,00

2) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga dal 16 novembre 2016'.

Sentito il parere del Collegio Sindacale in merito alla legittimità della proposta formulata”

26 ottobre 2016

Giovanni Mocchi